

Alla pag. 472 sostituire il sotto-paragrafo 11.10.4 *“I provvedimenti attuativi dell'autonomia scolastica”* col testo che segue (in *blu* le integrazioni rispetto al testo)

11.10.4 I provvedimenti attuativi dell'autonomia scolastica

La legge n. 59 del 15 marzo 1997 diede la *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*.

Gli strumenti attuativi di tale delega, con incidenza nell'ambito scolastico, furono:

1. il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
2. il D. Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, *“Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59”*;
3. il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
4. il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
5. il D. Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, *“Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
6. il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, *“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”*.

Questi cinque *sei* provvedimenti saldano fra loro gli elementi di un disegno unitario, scaturito anzitutto dal I comma dell'art. 21 della legge stessa: *“L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.*

Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato”.